

# INPS – Messaggio n.7300 del 12 marzo 2010

## 15/03/2010



### Premessa

Al punto 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005 è stato illustrato il regime speciale per le lavoratrici dipendenti ed autonome introdotto dall'art.1, comma 9 legge 23 agosto 2004, n.243, che brevemente si riassume. In via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, come sostituite dalle tabelle A e B della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Possono beneficiare della sperimentazione:

- le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n.243 del 2004;
- le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335.

Di conseguenza, non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, entro il 31 dicembre 2007, utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n.243 del 2004. Non possono altresì beneficiare della sperimentazione in oggetto le lavoratrici nei cui confronti operano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti alla legge 243 del 2004 e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo possono citarsi le lavoratrici in mobilità lunga (articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.81 – circ. n. 116 del 2003) e le lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 - circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta). La scelta per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata all'atto del pensionamento. Per le donne titolari di assegno straordinario finalizzato al conseguimento della pensione di anzianità ai sensi della disciplina sperimentale (punto 2 del msg 17612/2006), la scelta per il sistema di calcolo contributivo è stata anticipata al momento dell'accesso all'esodo. La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto alla pensione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto

il requisito dell'importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, lett.c) della legge n. 335 del 1995, che prevede la scelta delle lavoratrici madri di anticipare il pensionamento fino ad un anno rispetto all'età di 57 anni, o in alternativa, l'applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole, in base al numero dei figli. Le procedure delle pensioni del regime generale obbligatorio sono state adeguate per la gestione della tipologia in argomento. Per la gestione delle pensioni liquidate prima del rilascio della procedura si fa riserva di ulteriori istruzioni.

Si fa altresì riserva di ulteriori istruzioni per le pensioni a carico dei fondi speciali.

**1. Procedura di acquisizione delle domande "WEBDOM"**  
E' stato istituito un apposito codice, decodificato con il literal "contributivo sperimentale lavoratrici" nel campo "tipo", "gruppo" anzianità/vecchiaia, "sottogruppo" pensione d'anzianità. L'acquisizione delle domande avviene con le comuni modalità. L'informazione della tipologia di prestazione viene trasferita in automatico, con il sistema consueto alla procedura di gestione del conto "Unicarpe" e di acquisizione dei dati (IVS74WEB).

**2. Procedura "UNICARPE"**  
La procedura è stata aggiornata per la trattazione della tipologia in oggetto. Nel pannello relativo all'istruttoria viene evidenziata in automatico l'informazione, trasmessa dalla procedura WEBDOM, che la pratica è gestita in conformità al "Regime sperimentale art. 1, comma 9 della legge n.243/2004". La trattazione delle domande per le quali è presente sul conto assicurativo contribuzione agricola dipendente sarà oggetto di un prossimo aggiornamento.

**3. Procedura "IVS74WEB"**  
Pannello MNLAN30  
Il campo "codice natura" viene precompilato, al primo byte, con il valore "1", e al secondo byte, con la lettera O. Questi valori vengono registrati nel DATA BASE PENSIONI in "GP1AF02", con le consuete modalità. Il campo "CONTRIBUTIVO" viene compilato in automatico con il valore "SI".

#### **4. Procedura di liquidazione delle pensioni in Convenzione Internazionale**

- Pannello CNV01  
Il campo "codice natura" viene precompilato, al primo byte, con il valore "1" e al secondo byte con la lettera "O".  
Il campo " tipo pen." viene compilato in automatico con il valore "8".
- Modello PLCI  
I modelli di stampa contengono l' informazione della tipologia di prestazione e del relativo sistema di calcolo.

**5. Procedura "DRED"**  
La procedura è stata modificata per consentire l'acquisizione della rilevanza riferita all'integrazione al trattamento minimo, anche in presenza di calcolo contributivo, di cui in premessa.

**6. CALCOLO CENTRALE**  
La procedura di calcolo centrale è stata aggiornata per l'eventuale attribuzione del trattamento minimo, ove spettante.

**7. STAMPE: modelli TE08 e 150/TP**  
I modelli di stampa contengono l'informazione della tipologia di prestazione e del relativo sistema di calcolo.